

SUCCESSIONI E DONAZIONI

# **Trust liberali, la rilevanza delle attribuzioni ai beneficiari nell'imposta sulle donazioni**

---

ANDREA VASAPOLLI  
CARLOTTA VALAS

Il consolidamento dell'interpretazione giurisprudenziale, risultante oramai da molteplici sentenze della Corte di Cassazione, secondo la quale l'atto istitutivo del *trust* ed i successivi atti di dotazione patrimoniale dello stesso non hanno rilevanza fiscale ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta ipotecaria e catastale, pone il problema di individuare quando i presupposti impositivi di tali norme si realizzano.

Scarni, ad oggi, sono i contributi in dottrina e a tal fine non sono risolutivi i seppur numerosi pronunciamenti della Suprema Corte.

### L'evoluzione giurisprudenziale

L'evoluzione giurisprudenziale in tema di imposizione (imposta sulle donazioni ed imposte ipotecaria e catastale) dei trasferimenti patrimoniali che interessano un *trust* ha registrato, a decorrere dal mese di giugno 2019<sup>1</sup>, un deciso consolidamento dell'interpretazione secondo la quale il trasferimento di patrimonio dal disponente al *trustee* non ha rilevanza fiscale (principio della cosiddetta "tassazione all'uscita").

Le ragioni di tale irrilevanza sono ravvisate, dalla Suprema Corte, nel fatto che «l'utilità insita nell'apposizione del vincolo si risolve [...], dal lato del conferente, in una autorestrizione del potere di disposizione mediante segregazione e, dal lato del *trustee*, in un'attribuzione patrimoniale meramente formale, transitoria, vincolata e strumentale»<sup>2</sup>.

Molteplici e tutti coerenti nel senso della irrilevanza, ai fini impositivi, dell'atto istitutivo dei *trust* e degli atti di dotazione patrimoniale, sono infatti, oramai, i pronunciamenti della Corte di Cassazione<sup>3</sup>, per cui si può ritenere tale principio definitivamente consolidato e quindi superato l'ondivago orientamento interpretativo che si era precedentemente registrato, sia nei pronunciamenti delle Commissioni tributarie sia in quelli della stessa Suprema Corte.

L'agenzia delle Entrate, per conto suo, è tutt'ora rimasta ancorata ai suoi contrari pronunciamenti espressi con le circolari 48/E del 6 agosto 2007 e

1. In particolare dalle sette sentenze "gemelle" della Corte di Cassazione emanate tutte il 21 giugno 2019.

2. Cass. 16699/2019, 16700/2019, 16701/2019, 16702/2019, 16703/2019, 16704/2019, 16705/2019.

3. Si vedano le sentenze 25478/2015, 25479/2015, 21614/2016, 975/2018,

31445/2018, 1131/2019, 15451/2019, 15453/2019, 15455/2019, 15456/2019, 16699/2019, 16700/2019, 16701/2019, 16702/2019, 16703/2019, 16704/2019, 16705/2019, 19167/2019, 19310/2019, 19319/2019, 22754/2019, 22758/2019, 30816/2019, 30821/2019, 32392/2019, 33544/2019, 2897/2020, 8082/2020, 13525/2020, 13715/2020.

3/E del 22 gennaio 2008<sup>4</sup>, con i quali era stata sostenuta l'interpretazione della cosiddetta "tassazione all'entrata"<sup>5</sup>. Si attende, e la tempistica con cui ciò avverrà sarà un indicatore del grado di civiltà fiscale di questo Paese, che l'Agenzia prenda formalmente atto di quello che oramai è il consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte e che ad esso si adegui, ponendo così fine agli inutili contenziosi in corso ed evitando futuri altrettanto inutili accertamenti.

I pronunciamenti della Suprema Corte prima richiamati si caratterizzano per la ripetitiva affermazione, seppur espressi con diverse parole, dei seguenti principi:

- › per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale ipotecaria e catastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale;
- › nel *trust* un trasferimento così imponente non è riscontrabile né nell'atto istitutivo né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e *trustee* - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del *trust* medesimo.

### **La necessità di addivenire all'individuazione dell'esatto momento impositivo**

Preso atto di tale consolidato orientamento interpretativo, si pone ora agli interpreti il problema di individuare con esattezza quando, ed a fronte di quali eventi, le attribuzioni patrimoniali ai beneficiari debbano essere assoggettate all'imposta sulle donazioni, nonché all'imposta ipotecaria e catastale.

In questo non sono compiutamente risolutive le sentenze della Suprema Corte prima richiamate, in quanto tutte fanno riferimento ad un mero principio generale, seppur variamente espresso<sup>6</sup>.

4. Che hanno trovato conferma nella risposta 371 del 10 settembre 2019 e, indirettamente, nella risposta 355 del 30 agosto 2019.

5. Con tali circolari l'agenzia delle Entrate aveva preso posizione sostenendo che gli atti dispositivi con i quali il disponente vincola i beni in *trust* sono atti gratuiti che rientrano tra i vincoli di destinazione nell'interesse dei beneficiari, per cui devono essere assoggettati a imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, avendo riguardo al rapporto intercorrente tra il disponente ed i beneficiari, al momento della costituzione del vincolo. In

particolare, secondo quanto espresso in tali circolari, da considerarsi oramai superate, la costituzione del vincolo di destinazione accompagnata dal trasferimento di beni rappresenta una fattispecie impositiva autonoma ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

6. Si discosta dalle altre la sentenza Cass. 19310/2019, la quale ravvede nel trasferimento al *trustee* e un atto soggetto a condizione ed ha quindi affermato che «per quanto l'effetto traslativo in favore dei beneficiari non renda necessaria la stipula di un apposito atto

Nelle sentenze della Corte di Cassazione sono infatti contenute affermazioni del seguente generico tenore:

- › il trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione stabile e non meramente strumentale, che rappresenta il presupposto dell'imposta di donazione, si realizza solo con l'attribuzione finale del bene al beneficiario a compimento e realizzazione del *trust*<sup>7</sup>;
- › l'imposta di donazione è dovuta al momento di attuazione e compimento del *trust* mediante trasferimento finale del bene ai beneficiari<sup>8</sup>;
- › solo l'attribuzione al beneficiario può considerarsi sintomatica ai fini dell'imposizione<sup>9</sup>;
- › il presupposto impositivo è collegato alla concretezza dell'effettivo incremento patrimoniale del beneficiario quale elemento rivelatore della capacità contributiva che legittima l'imposizione<sup>10</sup>;
- › il presupposto dell'imposta è il reale arricchimento dei beneficiari<sup>11</sup>;
- › si ha manifestazione di capacità contributiva solo quando la funzione del *trust* viene attuata<sup>12</sup>;
- › non rileva che il beneficiario sia individuato sin dall'atto istitutivo, in quanto tale designazione non equivale in nessun modo a trasferimento immediato e definitivo del bene a suo favore<sup>13</sup>.

SIPONE AGLI INTERPRETI IL  
PROBLEMA DI INDIVIDUARE  
CON ESATTEZZA  
QUANDO LE ATTRIBUZIONI  
PATRIMONIALI  
AI BENEFICIARI DEBBANO  
ESSERE ASSOGGETTATE  
ALL'IMPOSTA  
SULLE DONAZIONI

Tali principi generali vanno tuttavia declinati in concreto tenendo conto sia del dettato normativo e dei suoi principi ispiratori, sia delle molteplici tipologie di *trust*, sia delle innumerevoli modalità concrete nelle quali gli stessi possono essere articolati.

Nel presente contributo, stante la vastità del tema, soffermiamo la nostra attenzione solo sui cosiddetti *trust* liberali, tipicamente i *trust* di

(verificandosi il più delle volte automaticamente), gli stessi beneficiari sono tenuti a denunciare tempestivamente il verificarsi dell'evento indicato nel negozio costitutivo del *trust* all'ufficio che lo ha registrato». Per la critica di tale interpretazione ci sia consentito rinviare a A. Vasapolli, B. Valas, «Trust liberali e tassazione all'uscita: brevi note sui profili fiscali», *Norme & Tributi Mese*, 9/2019, p. 78.

7. In tale senso, ad esempio, Cass. 16699/2019, 16700/2019, 16701/2019, 16702/2019, 16703/2019, 16704/2019, 16705/2019. Analogamente Cass. 31445/2018.

8. Cass. 16699/2019, 16701/2019, 16702/2019, 16703/2019, 16704/2019, 16705/2019. In tal senso anche Cass. n. 15455/2019, 15456/2019, 30816/2019, 32392/2019.

9. In tal senso Cass. 25478/2015.

10. Cass. 16701/2019, 16702/2019.

11. Cass. 21614/2016.

12. In tal senso, ad esempio, Cass. 1131/2019, 15453/2019.

13. Cass. 16699/2019, 16700/2019, 16701/2019, 16702/2019, 16703/2019, 16704/2019, 16705/2019.

famiglia finalizzati a garantire il soddisfacimento delle esigenze di vita dei beneficiari<sup>14</sup> ed il passaggio generazionale.

La struttura tipica di questi *trust*, seppur variamente articolata, prevede che il patrimonio trasferito dal disponente al *trustee*<sup>15</sup> debba essere da quest'ultimo impiegato nell'interesse dei beneficiari, tra i quali usualmente rientra lo stesso disponente, e che il patrimonio residuo sia infine assegnato ai beneficiari in vita ad un certo momento futuro, coincidente con una data o un evento.

In tali *trust* il patrimonio trasferito dal disponente al *trustee* non è quindi necessariamente destinato ad essere trasferito ai beneficiari in vita al momento del trasferimento iniziale, sia perché - anziché assegnato ai beneficiari - può essere impiegato nel loro interesse, sia perché può essere permutato in altri beni prima dell'assegnazione agli stessi, sia perché i beneficiari in vita al momento dell'assegnazione del patrimonio<sup>16</sup> possono essere diversi da quelli in vita alla data di trasferimento dello stesso dal disponente al *trustee*.

### I contributi della dottrina

Mentre molteplici sono i contributi in dottrina che hanno analizzato l'evoluzione della giurisprudenza e, in particolare, il consolidarsi degli arresti della Corte di Cassazione in tema di tassazione all'uscita<sup>17</sup>, ad oggi ben pochi sono invece i contributi che hanno affrontato concretamente, peraltro senza un carattere di sistematicità, il problema di quando sorge il presupposto impositivo nel quadro della cosiddetta tassazione all'uscita<sup>18</sup>, problema che va necessariamente affrontato coniugando i principi generali dettati dalla Suprema Corte, il disposto normativo dell'imposta sulle donazioni e la natura dei *trust* di cui si discute.

14. Che non abbiano posizioni beneficiarie quesite (*i.e.*, le cui posizioni beneficiarie non siano *vested*).

15. Ovvero meramente segregato in *trust* nei casi di *trust* auto dichiarato.

16. Assegnazione finale ovvero durante la vita del *trust*.

17. Per una ampia ricostruzione di tali contributi si rinvia, per sinteticità, a A. Busani, «Rassegna ragionata e ricostruzione critica (alla luce di dottrina, prassi e giurisprudenza di merito) della "terza stagione" della Corte di Cassazione in tema di tassazione dell'atto di dotazione del *trust*», *Riv. Dir. Trib.*, 2/2020, p. 125 e a B. Izzo, «La tassazione "in uscita" dei Trusts ai fini dell'imposta sulle donazioni nella giurisprudenza

di legittimità: *lux* (quasi) *facta est*», *Riv. Dir. Trib.*, 4/2020, p. 190.

18. In merito si veda ad esempio T. Tassani, «Consolidamento giurisprudenziale e nuove prospettive interpretative per *trust* vincoli di destinazione», *Corr. Trib.* 10/2019, p. 865; A. Busani, ultima opera cit.; A. Busani, «Tassazione degli atti di dotazione del *trust* - La cassazione si stabilizza: imposte in misura fissa per l'atto di dotazione di qualsiasi tipologia di *trust*», *Rivista di Giurisprudenza Tributaria*, 7/2019; , p. 590, T. Tassani, «Le diverse tipologie di *trust* tra imposizione in entrata ed in uscita», *Trust e attività fiduciarie*, 4/2020. Ci sia consentito rinviare anche a A. Vasapolli e B. Valas, «Trust liberali e tassazione all'uscita: brevi note sui profili fiscali», cit.

L'interprete fiscale, inoltre, sa che deve sottoporre l'interpretazione della norma anche ad un vaglio di tipo sostanzialistico, tenendo conto della funzione economica che l'istituto in esame assolve, al fine di evitare sia salti o duplicazioni d'imposta, sia una alterazione del gravame impositivo a fronte di analoghe fattispecie sostanziali.

L'imposta sulle successioni e donazioni è disciplinata dall'articolo 2, commi 47-52 del Dl 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dall'ivi richiamato Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346 (Tus). Ai sensi del comma 49, articolo 2, del Dl 262/2006, sono rilevanti ai fini dell'imposta le donazioni, gli atti di trasferimento a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione di beni.

Gli elementi caratterizzanti che qui particolarmente interessano dell'imposta che colpisce le donazioni e gli atti gratuiti sono:

- › l'imposta sulle donazioni presuppone «un trasferimento giuridicamente perfetto, in virtù del quale [...] il donatario effettivamente si arricchisca»<sup>19</sup> e solo tale effettivo arricchimento gratuito rappresenta quella capacità contributiva che, ex articolo 53 della Costituzione, legittima l'imposizione<sup>20</sup>;
- › gli aspetti formali dell'imposizione delle donazioni e degli atti gratuiti (modalità e termini della liquidazione) sono disciplinati dall'imposta di registro ai sensi del rinvio contenuto nell'articolo 60 del Dlgs 346/1990, senza peraltro che ciò modifichi i presupposti sostanziali dell'imposta<sup>21</sup>.

Dal punto di vista della funzione economica sostanziale del *trust* di famiglia, si osserva che il *trustee* è chiamato a dare esecuzione al disegno programmatico definito dal disponente (il compito affidatogli) in sede di atto istitutivo del *trust* e, eventualmente, dei singoli atti di trasferimento di patrimonio al *trustee*. In altre parole il *trustee*, seppur nella sua autonomia decisionale e quindi nella conseguentemente necessaria differenziazione delle singole scelte di impiego o di attribuzione, è chiamato a impiegare il fondo in *trust* secondo gli stessi criteri che ne avrebbero guidato l'impiego da parte del disponente<sup>22</sup>.

19. G. Gaffuri, *L'imposta sulle successioni e donazioni. Trust e patti di famiglia*, Cedam, seconda edizione, p. 30, ivi in nota 21.

20. Ex plurimis Cass. 16699/2019.

21. La relazione ministeriale al Dlgs 346/1990 con riferimento all'articolo 60 riporta quanto segue: «L'articolo 60, infine, dichiara applicabili, se non è diversamente disposto, le disposizioni del testo unico sull'imposta di registro per quanto concerne le modalità e i termini della liquidazione dell'imposta o maggiore imposta determinata a norma dei precedenti articoli, la rettifica del valore dei beni e dei diritti e l'applicazione dell'imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione, la riscossione e il rimborso dell'imposta e gli obblighi e i divieti a

carico di terzi».

22. In merito si rinvia agli insegnamenti di M. Lupoi, del quale si veda *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Cedam, terza edizione, ove:  
- p.4 § 2 «il negozio per mezzo del quale Tizio enuncia il compito e ne affida l'attuazione a Caio quale *trustee* è detto negozio istitutivo»;  
- p. 10 § 8 «i rapporti giuridici rientranti nella nozione di *trust* sono caratterizzati da:  
- un compito attribuito al *trustee*, in favore di beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo;  
- un fondo, vincolato all'attuazione del compito»;  
- p. 22 § 20 «nelle pagine precedenti sono emersi almeno quattro significati del vocabolo "*trust*": (...)

Dalla comprensione della funzione economica del *trust* di famiglia e dal fatto che la titolarità dei beni in capo al *trustee* è meramente transitoria e finalizzata all'esecuzione del disegno programmatico, si comprende come i profili impositivi non possano divergere da quelli che si sarebbero realizzati qualora il patrimonio fosse rimasto nella titolarità del disponente e fosse stato lui ad impiegarlo direttamente, nell'interesse dei beneficiari, per le stesse finalità descritte nel disegno programmatico. Ogni altra interpretazione, infatti, comporterebbe una distorsione impositiva a fronte di analoghi presupposti economici sostanziali.

Sulla base del dettato letterale della norma, dal quale non si può prescindere, le donazioni e gli atti gratuiti<sup>23</sup> sono soggetti ad imposizione:

- › quanto alle donazioni, sulla base delle risultanze dell'atto soggetto a registrazione (articolo 1, comma 1, e articolo 55, Tus);
- › quanto alle altre liberalità dirette e alle liberalità indirette (come richiamate dalla norma), solo quando risultano da atti soggetti a registrazione (articolo 1, comma 4-bis, e articolo 58, comma 5, Tus) ovvero in applicazione dell'articolo 56-bis del Tus<sup>24</sup>.

In particolare, l'imposta sulle donazioni colpisce gli arricchimenti gratuiti non per causa di morte, ma non tutti tali arricchimenti sono chiamati a scontare il tributo, bensì solo quelli che conseguono a trasferimenti risultanti da atti soggetti (obbligatoriamente o volontariamente) a registrazione, ovvero quando la liberalità indiretta è "confessata" in sede di accertamento<sup>25</sup>.

In dottrina<sup>26</sup> si è avanzata l'ipotesi che nel caso di attribuzione dal

- le obbligazioni del *trustee* di attuare il compito affidatogli e ciascuna di tali obbligazioni»;  
 - p. 177 § 148 «Il *trustee* è tenuto all'osservanza delle disposizioni dell'atto istitutivo; le disposizioni normative sono usualmente considerate suppletive. L'atto istitutivo è la guida di ogni comportamento del *trustee*; ogni allontanamento dalla stretta osservanza di quanto l'atto prescrive espone il *trustee* a responsabilità».

Ed inoltre, secondo l'articolo 2 della Convenzione de L'Aia, ratificata dalla legge 364/1989, «[...] c) il *trustee* è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del *trust* e secondo le norme imposte dalla legge al *trustee*».

23. Si omette volutamente, perché non significativo ai fini della presente analisi, il richiamo all'imposizione degli atti liberali formati all'estero a favore di residenti, di cui al comma 1-bis, articolo 55, del Dlgs 346/1990.
24. L'articolo 56-bis del Dlgs 346/1990 prevede che le liberalità che non risultano da un atto soggetto a registrazione sono soggette ad

imposizione nei soli seguenti casi:

- se la liberalità risulta da una dichiarazione resa dal soggetto passivo d'imposta in una procedura volta ad accertare altri tributi (con applicazione in tal caso dell'aliquota maggiorata);
- se la liberalità viene registrata volontariamente dal soggetto passivo d'imposta (con applicazione delle aliquote e delle franchigie ordinarie).

25. A. Busani, *Imposta di successione e donazione*, I edizione, Wolters Kluwer, p. 1305, «quando non si sia in presenza di "atti soggetti a registrazione" non si avrebbe una fattispecie rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di donazione, a meno che (ai sensi dell'articolo 56-bis, Tus):  
 a) si faccia luogo alla registrazione «volontaria» della donazione "indiretta" non "risultant[e]" "da atti soggetti a registrazione";  
 b) la donazione «indiretta" non "da atti soggetti alla registrazione" sia "confessata" dal contribuente nell'ambito di una procedura di accertamento tributario».
26. T. Tassani, «Consolidamento giurisprudenziale e nuove prospettive interpretative per *trust* e vincoli di destinazione», cit.

*trustee* a un beneficiario non formalizzata in un atto soggetto a registrazione si potrebbe ritenere «che l'avvenuta registrazione dell'atto istitutivo/segregativo sia già sufficiente per determinare il sorgere dell'obbligazione tributaria all'atto dell'attribuzione "finale"».

L'applicazione di tale interpretazione comporterebbe che qualunque forma di impiego del fondo in *trust*, quindi non solo le attribuzioni ai beneficiari mediante atti soggetti a registrazione ma anche le attribuzioni risultanti da atti non soggetti a registrazione e le attività materiali di impiego del fondo nell'interesse dei beneficiari, dovrebbero scontare l'imposta sulle donazioni, trovando tutti tali atti e attività il presupposto impositivo nell'originario atto

istitutivo/segregativo, al quale dovrebbero essere considerati inscindibilmente collegati.

Da un punto di vista sostanziale è chiaro che una simile interpretazione porterebbe ad un totale disallineamento impositivo tra due fattispecie economiche sostanzialmente uguali, quella dell'impiego del patrimonio da parte del *trustee* per l'esecuzione del disegno programmatico (in cui ogni atto o attività materiale sarebbero soggetti all'imposta) e quella dell'impiego diretto del patrimonio da parte del disponente per le identiche finalità, che sarebbe invece soggetto a tassazione solo nei casi definiti dalla norma e prima richiamati.

Riteniamo non condivisibile tale interpretazione. In merito si rammenta che l'articolo 20 del Dpr 131/1986, che in quanto riguardante le modalità di liquidazione della pretesa tributaria si ritiene applicabile all'imposta sulle donazioni<sup>27</sup> per il rinvio alla disciplina dell'imposta di registro formulato dall'articolo 60 del Dlgs 346/1990, espressamente stabilisce che nell'applicare l'imposta «secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso, prescindendo da quelli extratestuali e degli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi».

In merito a tale articolo 20, la Corte Costituzionale, con la sentenza 158/2020, ha sancito la legittimità della struttura di un prelievo fondato «sugli effetti giuridici dell'atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo».

Orbene, se è oramai pacifico che atti non testualmente collegati con

IPROFILI IMPOSITIVI NON  
POSSONO DIVERGERE  
DA QUELLI CHE SI SAREBBERO  
REALIZZATI QUALORA  
IL PATRIMONIO FOSSE  
RIMASTO NELLA TITOLARITÀ  
DEL DISPONENTE E FOSSE  
STATO LUI AD IMPIEGARLO  
DIRETTAMENTE

27. In tal senso anche A. Busani, *Imposta di successione e donazioni*, cit., p. 1124.

quello sottoposto a registrazione non possono essere presi in considerazione (quindi sono fiscalmente irrilevanti) per la qualificazione dell'atto soggetto a registrazione, altrettanto pacificamente si deve concludere che un atto registrato in passato non può essere preso in considerazione per qualificare fiscalmente atti successivi, né a tale atto può essere riconosciuta una forma di perpetua ultrattività ai fini fiscali tale da, addirittura, rappresentare il presupposto impositivo per atti o mere attività materiali futuri in forza dei quali, se singolarmente considerati, non sorgerebbe il presupposto impositivo.

In dottrina<sup>28</sup> è stato anche ipotizzato che la «posizione beneficiaria esprime, già nel momento in cui il *trust* è istituito, un “arricchimento” atipico (perché non attributivo in senso stretto)» dal quale discenderebbe una imposizione immediata «fondata sulla attualità e sulla consistenza della posizione giuridica beneficiaria». Tale interpretazione è stata argomentata sostenendo che «la previsione legislativa della fattispecie della costituzione di vincoli di destinazione, può condurre a ritenere rilevanti anche trasferimenti patrimoniali che determinano l'attribuzione al soggetto di una posizione giuridica non coincidente con quella oggetto del vincolo iniziale».

Si ritiene che anche tale interpretazione sia non condivisibile, per molteplici ragioni. In primo luogo tale interpretazione si pone in aperto contrasto con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui il richiamo ai vincoli di destinazione deve essere riferito all'intendimento del legislatore di evitare «che un'interpretazione restrittiva della istituita nuova legge sulle successioni e donazioni, disciplinata mediante richiamo al già abrogato Dlgs 346 cit., potesse dar luogo a nessuna imposizione anche in caso di reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari quando lo stesso fosse stato collocato all'interno di una fattispecie tutto sommato di recente introduzione come quella dei vincoli di destinazione, e quindi per niente affatto presa in diretta considerazione dal ridetto “vecchio” Dlgs 346 cit.»<sup>29</sup>. Tale interpretazione è stata ulteriormente chiarita precisando che la stessa «equivale ad affermare che la menzione legislativa del vincolo di destinazione, accanto a donazioni ed atti a titolo gratuito, si limita a precisare in un quadro normativo reso incerto dalla non perfettamente integrale riesumazione della previgente disciplina di cui al Tu 346/1990 - che l'imposta (quella di donazione) deve essere applicata anche quando l'incremento patrimoniale a titolo liberale sia indirettamente realizzato attraverso un “vincolo di destinazione”; il che nel *trust* non accade»<sup>30</sup>.

Inoltre, così come la costituzione del vincolo di destinazione non rappresenta un autonomo presupposto d'imposta, così gli atti istitutivo e

28. T. Tassani, «Le diverse tipologie di *trust* tra imposizione in entrata ed in uscita», cit.

29. Cass. 21614/2016.

30. Cass. 16699/2019, 16700/2019, 16701/2019, 16702/2019, 16703/2019, 16704/2019, 16705/2019.

segregativo mancano degli elementi (liberalità e concreto arricchimento) che rappresentano i presupposti imprescindibili per l'assoggettamento dell'atto all'imposta sulle donazioni.

In particolare, si osserva, la posizione beneficiaria e la correlata aspettativa non rappresentano quel arricchimento attuale, definitivo, misurabile<sup>31</sup>, che solo costituisce il presupposto legittimante, ex articolo 53 della Costituzione, il prelievo erariale<sup>32</sup>. Il presupposto dell'imposta, anche dopo l'introduzione dei vincoli di destinazione, resta infatti «quello stabilito dall'articolo 1 del Dlgs 346/1990 del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari»<sup>33</sup>.

L'interpretazione qui contestata implica quindi l'esistenza di un presupposto impositivo (il sorgere di una mera aspettativa conseguente alla costituzione di un vincolo di destinazione, che in sé non è manifestazione di arricchimento) che non è previsto dalla norma.

Non solo. Tale interpretazione presuppone l'esistenza di una base imponibile in sé non determinabile e per la quale la norma non definisce i criteri di quantificazione. Quanto vale una aspettativa che non si sa se, quando e per quanto tempo, si concretizzerà con attribuzioni effettive? E ancora, sussistendo una pluralità di beneficiari, tutti con identiche aspettative che saranno discrezionalmente soddisfatte dal *trustee* in base a come si presenteranno i bisogni della vita, non solo per quanto ma anche chi, dei beneficiari, sarà chiamato ad assolvere il tributo? O in quale proporzione tra di loro?

Da ultimo, richiamando nuovamente quella che è la funzione economica sostanziale della tipologia di *trust* qui in esame, anche tale interpretazione porterebbe ad un totale disallineamento impositivo tra due fattispecie economiche sostanzialmente uguali, l'impiego del patrimonio per le finalità designate direttamente da parte del suo titolare ovvero per il tramite dell'istituzione di un *trust*.

31. L'aspettativa che consegue ad una posizione beneficiaria (non quesita) è, per l'appunto, solo una aspettativa, la quale fino al momento in cui trova realizzazione non implica in sé alcun effettivo arricchimento patrimoniale. Tale aspettativa, finché resta tale, è un beneficio privo di ogni concretezza ed in ogni caso non è quantificabile. La stessa, inoltre, non può neanche essere valorizzata come utilità, perché priva del requisito della attualità. Si pensi ad esempio ad un *trust* istituito da un genitore anche per un solo figlio, il quale preveda che il *trustee*, fino a che il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica, debba pagare l'affitto dell'abitazione in cui questi vive ovvero debba comprare una casa in cui possa vivere. Quand'anche si ravvedesse in tale posizione beneficiaria un arricchimento atipico, lo stesso è

certamente prospettico e non attuale, in quanto si formerà man mano nel tempo (tempo che non è dato sapere quanto durerà) e non è quantificabile nel momento dell'attribuzione della posizione beneficiaria.

32. Secondo A. Busani, «Rassegna ragionata e ricostruzione critica (alla luce di dottrina, prassi e giurisprudenza di merito) della "terza stagione" della Corte di Cassazione in tema di tassazione dell'atto di dotazione del *trust*», cit., p. 130 ss, «l'imposta di donazione evidentemente presuppone l'attribuzione di un immediato decremento del patrimonio del donante con corrispondente immediato (e non futuro né eventuale) incremento del patrimonio del donatario».

33. Così Cass. 21614/2016, successivamente ripresa da molteplici sentenze.

### Una proposta di interpretazione organica

Riteniamo che per addivenire a definire, nel quadro del regime della “tassazione all’uscita” chiaramente avallato dalla Suprema Corte, quando, ed a fronte di quali eventi, per la tipologia di *trust* qui oggetto d’esame le attribuzioni patrimoniali dal *trustee* ai beneficiari devono essere assoggettate all’imposta sulle donazioni (e, nel caso di immobili, all’imposta ipocatastale), si debbano tenere congiuntamente presenti tutti i seguenti elementi:

- › presupposto dell’imposta sulle donazioni è un atto (posto in essere con *animus donandi*) dal quale consegua, a fronte del depauperamento del patrimonio del donante mediante la disposizione di un diritto o l’assunzione di una obbligazione<sup>34</sup>, «a vantaggio del beneficiario un aumento di ricchezza, un incremento di patrimonio»<sup>35</sup>. Non è il trasferimento come fattispecie giuridica a rappresentare il presupposto del tributo, bensì il vantaggio economico per il beneficiario;
- › l’incremento di patrimonio deve essere definitivo, giuridicamente perfetto, «stabile, misurabile in moneta»<sup>36</sup>;
- › la menzione della costituzione del vincolo di destinazione al comma 49, articolo 2, del Dl 262/2006, ha una mera funzione di “chiusura” della norma, al fine di evitare che per mezzo di tale istituto si possano realizzare salti d’imposta. Non ha, invece, autonoma valenza qualificatoria di un nuovo e diverso presupposto impositivo rispetto a quelli definiti in generale per le donazioni e gli atti gratuiti<sup>37</sup>;
- › non qualunque incremento patrimoniale a titolo gratuito sconta l’imposta sulle donazioni, bensì solo quelli rientranti nella casistica specificamente individuata dalla norma, e quindi:
  - gli atti di donazione (articolo 1, comma 1, Tus), che in quanto tale sono soggetti all’obbligo di registrazione (articolo 55, comma 1, Tus);
  - le liberalità – dirette o indirette – che risultano, anche per mera enunciazione (articolo 22 del Dpr 131/1986), da un atto o un provvedimento soggetto a registrazione (articolo 1, commi 1 e 4-bis, e articolo 58, comma 5, Tus);
  - le liberalità indirette per le quali il tributo viene assolto ai sensi dell’articolo 56-bis Tus;
- › non sono soggette a imposizione le donazioni “informali” e quelle indirette non risultanti da atti soggetti a registrazione<sup>38</sup>;
- › soggetto passivo d’imposta è colui che beneficia dell’arricchimento

34. G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Utet, 2018, p. 390.

35. G. Gaffuri, op. cit., p. 35.

36. Cass. 31445/2018, 19310/2019.

37. In merito B. Izzo, op. cit., p. 216, ha affermato «si ritiene, quindi, che con la novella del 2006 il legislatore abbia inteso riferirsi non tanto alla

mera costituzione del vincolo di destinazione inteso come «atto» in senso formalistico, bensì agli effetti traslativi derivanti da tali atti che, in determinate ipotesi, possono anche verificarsi contestualmente alla dotazione dei beni in *trust*».

38. In tal senso si veda anche A. Busani, *Imposta di successione e donazione*, cit., p. 1309, e G. Gaffuri, op. cit., p. 151.

- patrimoniale (articolo 5 Tus), quindi i beneficiari del *trust*;
- › la funzione economica di un *trust* è la realizzazione del disegno programmatico definito dal disponente, quello stesso programma che il disponente avrebbe realizzato se avesse mantenuto la titolarità diretta del patrimonio.

Sulla base degli elementi sopra richiamati e tenuto conto della fiscale neutralità degli atti istitutivo del *trust* e di successiva dotazione patrimoniale dello stesso, come statuito dalla Suprema Corte, riteniamo che, nel regime di “tassazione all’uscita”, le attribuzioni patrimoniali ai beneficiari e gli impieghi a loro favore del fondo in *trust* da parte del *trustee* siano soggetti all’imposta sulle donazioni negli stessi casi - e per la stessa base imponibile - in cui sarebbero stati assoggettati a imposizione se tali attribuzioni patrimoniali e impieghi fossero stati posti in essere direttamente dal disponente.

Hanno quindi rilevanza ai fini impositivi gli atti soggetti a registrazione con i quali il *trustee* trasferisce (senza corrispettivo) beni o diritti ai beneficiari, gli atti o i provvedimenti soggetti a registrazione nei quali è fatta menzione di attribuzioni liberali poste in essere dal *trustee* a favore dei beneficiari, nonché tutte quelle attribuzioni o impieghi del fondo in *trust* non risultanti da un atto soggetto a registrazione ma che si ritenga opportuno, per più ampie valutazioni di convenienza fiscale, assoggettare e volontaria registrazione.

Il vincolo di destinazione originariamente impresso dal *trustee* (atto istitutivo/segregativo) ha, ai fini del tributo in esame, valenza qualificatoria, essendo la fattispecie negoziale che consente il collegamento funzionale tra il disponente e i beneficiari.

Stante la irrilevanza fiscale di tali atti, e quindi dei correlati trasferimenti patrimoniali, i successivi trasferimenti e impieghi del fondo in *trust* a favore dei beneficiari è come se promanassero, ai soli fini fiscali, direttamente dal disponente.

È il vincolo di destinazione, pertanto, che per effetto della sua neutralità fiscale qualifica, ad esempio con riferimento alla determinazione delle aliquote e delle franchigie applicabili, l’attribuzione patrimoniale ai beneficiari rilevante ai fini del tributo, riconducendola dal punto di vista fiscale all’originario disponente.

Si deve ritenere che non siano invece soggette all’imposta le attribuzioni patrimoniali dal *trustee* ai beneficiari (liberalità informali o indirette) che non risultino da atti soggetti a registrazione (ad esempio la rinuncia, stipulata per scambio di corrispondenza, al rimborso di un finanziamento precedentemente erogato dal *trustee* al beneficiario o l’erogazione a favore del beneficiario di una somma di denaro a mezzo di bonifico bancario) così come le attività di impiego del patrimonio nell’interesse dei beneficiari (ad esempio pagare l’affitto della casa in cui vive il beneficiario ovvero il premio per la sua assicurazione sulla salute), salvo che tali attribuzioni o impieghi vengano volontariamente assoggettati a registrazione.

L’interpretazione sopra proposta, oltre ad essere rispettosa del dettato

letterale della norma, dal quale non si può prescindere, e degli insegnamenti della Corte di Cassazione, rispetta il principio di neutralità tra fattispecie diverse aventi identica valenza economica sostanziale, mantenendo assoluta indifferenza impositiva tra l'esecuzione del disegno programmatico definito dal disponente e realizzato dal *trustee* di un *trust* liberale e gli impieghi del patrimonio, per l'esecuzione dell'identico programma, che avrebbe posto in essere il disponente se avesse mantenuto la titolarità dello stesso.

L'imposta ipotecaria e catastale risulterà dovuta, stante il suo imprescindibile collegamento con l'atto traslativo in senso proprio soggetto a registrazione, solo a fronte dell'attribuzione ai beneficiari di immobili facenti parte del fondo in *trust*<sup>39</sup>.

---

**Gli autori  
di questo articolo**

---

ANDREA VASAPOLLI

Dottore commercialista, già professore incaricato di Diritto tributario presso la Scuola superiore del ministero dell'Economia e delle Finanze, componente della Commissione "Norme di comportamento di comune interpretazione in materia tributaria" dell'Associazione italiana dottori commercialisti.

---

CARLOTTA VALAS

Dottore commercialista, Professionista Accreditata dell'Associazione il trust in Italia - Vasapolli & Associati

---

39. Tra i tanti contributi in merito da ultimo si veda S. Disca, «La neutralità fiscale dell'atto di dotazione di beni immobili in *trust*: le imposte ipotecaria e catastale», *Trusts e attività fiduciarie*, 4/2020, «la formalità di trascrizione non comporta, di per sé, l'applicazione delle imposte ipotecarie in misura proporzionale: infatti, solo ove il trasferimento di beni e/o diritti oggetto di trascrizione comporti un incremento della capacità contributiva della parte in favore della quale è avvenuta l'iscrizione, potranno trovare applicazione le imposte in misura proporzionale; in caso contrario, dovranno applicarsi le predette imposte in misura fissa». In giurisprudenza, tra i molti pronunciamenti, si vedano: Cass. 25478/2015, «in merito ai profili impositivi del *trust*, non è dato sottoporre l'atto costitutivo di un *trust* liberale ad imposizione proporzionale immediata, giacché quell'atto non è in grado di esprimere la capacità contributiva del *trustee* (solo l'attribuzione al beneficiario può considerarsi sintomatica ai fini dell'imposizione). Nel caso di specie l'errore insito nella tesi erariale è di considerare il *trust* liberale come immediatamente produttivo degli effetti traslativi finali che costituiscono il vero (e unico) presupposto dell'imposta: ne consegue che la sua costituzione va considerata estranea al presupposto dell'imposta indiretta sui trasferimenti in misura proporzionale, sia essa l'imposta di registro, ipotecaria o catastale, mancando l'elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni al beneficiario»; Cass. 975/2018, «per le imposte ipotecaria e catastale [...] l'atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (*id est*, definitivo) postula l'applicazione di dette imposte in misura fissa (articolo 1 del Dlgs 347/1990 e 4 dell'allegata tariffa, quanto all'ipotecaria; articolo 10, comma 2, del Dlgs cit., quanto alla catastale)»; Cass. 16699/2019, «analoghe considerazioni valgono per l'imposta ipotecaria e catastale sui trasferimenti immobiliari di dotazione del *trust*. Anche in tal caso (così Cass. 25478/2015 cit.) la mancanza di un effetto traslativo "reale" - con ciò ovviamente intendendosi non un trasferimento "simulato" o "fittizio" o "non voluto", ma un trasferimento non stabile, non definitivo e con limitazioni d'esercizio e godimento - osta all'imposizione proporzionale, essendo quest'ultima prevista per la trascrizione di atti «che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi» (Tariffa all. al Dlgs 347 del 1990; in accordo con il Dlgs cit., articoli 1 e 10, comma 2). Anche per l'imposta ipotecaria e catastale, in altri termini, è decisiva l'osservazione secondo cui l'effetto tipico del *trust* - quello segregativo - non equivale a trasferimento né ad arricchimento attuale; effetti che si realizzeranno invece a favore dei beneficiari, dunque chiamati al pagamento dell'imposta in misura proporzionale (Cass. n. 21614/16)».



# DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA

**di Guido Vasapoli - Andrea Vasapoli**

Il volume, edito RT Editore – Il Sole 24 Ore affronta contemporaneamente gli aspetti civilistici e fiscali concernenti la redazione dei bilanci e la liquidazione delle imposte sui redditi, trattando a 360 gradi tutti i temi di interesse per chi, commercialista o professionista d'azienda, deve affrontare gli adempimenti relativi al bilancio, alla determinazione del reddito d'impresa e alle dichiarazioni fiscali.

ACQUISTA SUBITO IL VOLUME

 [su \*\*ilsole24ore.com/vasapoli\*\*](https://www.ilsole24ore.com/vasapoli)

 **nelle librerie professionali**

Volume cartaceo € **160,00**

Versione digitale € **160,00**

Volume cartaceo +

Versione digitale € **256,00**